

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

68° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	8

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	10
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	13
Rai Tv - Accesso	»	14

CONVOCAZIONI	Pag.	15
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari speciali Jervolino Russo ed il sottosegretario di Stato per l'interno, Spini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano» (Doc. XXII, n. 1), d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione in senso favorevole la senatrice Tedesco Tatò, la quale rileva l'opportunità che si prenda atto del fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione italiana - una delle cause delle cosiddette «nuove povertà» - rispetto al quale le strutture dell'assistenza pubblica appaiono spesso impreparate.

Si rende perciò, a suo avviso, necessaria un'inchiesta che, come specifica l'articolo 1 della proposta in esame, deve acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'anziano al fine di fornire al Parlamento e all'Amministrazione dello Stato i punti di riferimento per un opportuno orientamento dell'attività legislativa ed amministrativa. La proposta medesima opportunamente, ella aggiunge, prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale: ciò potrà consentire un più rapido svolgimento dei lavori, ferma restando la possibilità di stabilire opportune intese con l'altro ramo del Parlamento ove

anch'esso intendesse istituire un'analogha Commissione d'inchiesta.

La relatrice si sofferma brevemente, infine, sull'articolo 3, che, nell'attribuire, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, al Presidente del Senato il compito di procedere alla nomina della Commissione, assicura comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore Boato, nel dichiararsi favorevole alla proposta di inchiesta parlamentare, ritiene che nella seduta in corso debba svolgersi unicamente la discussione generale, rinviando ad una successiva seduta l'esame degli articoli; e ciò perchè si possa usufruire di tempi ragionevolmente ampi ai fini della formulazione e dell'esame di taluni emendamenti che, a suo parere, appaiono indispensabili. Mentre sarebbe opportuno, infatti, una migliore definizione degli enti interessati alle attività di assistenza agli anziani - che, stando all'attuale testo dell'articolo 1, sembrerebbero essere solo lo Stato e gli enti locali - sarebbe a suo avviso preferibile anche predeterminare, all'articolo 3, il numero dei componenti della Commissione, tenendo conto del criterio di proporzionalità, di cui all'articolo 162 del regolamento, nonchè di quello della rappresentanza di tutti i Gruppi richiamato dallo stesso articolo 3 della proposta di inchiesta parlamentare.

Il senatore Boato si dichiara poi totalmente contrario all'articolo 5 della proposta, che stabilisce l'obbligo del segreto di ufficio per tutti coloro che facciano parte della Commissione o collaborino con essa, o che vengano a conoscenza dei suoi atti per ragioni d'ufficio o di servizio. Sarebbe in linea di principio auspicabile, invece, che per tutte le Commissioni venisse stabilito il criterio generale della pubblicità dei lavori, salvo autonoma decisione della Commissione stessa di stabilire il segreto per singole sedute o su singoli atti. Una scelta in tal senso, poi, appare, a suo avviso, particolarmente opportuna in relazione ad una materia, come la condizione dell'anziano,

rispetto alla quale non si riesce ad immaginare quali superiori esigenze possano giustificare il segreto. Il senatore Boato, infine, ritiene che dovrebbe prevedersi uno specifico obbligo per la Commissione di formulare, a conclusione dei suoi lavori, proposte concrete da sottoporre all'esame del Senato.

Dopo un intervento del senatore Nebbia (il quale afferma che l'inchiesta dovrà approfondire anche una serie di aspetti relativi a certe difficoltà materiali degli anziani che dovranno comportare mutamenti di fondo nel modo di produrre e nelle scelte urbanistiche ed architettoniche), il senatore Taramelli dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Boato circa la necessità che la Commissione sottoponga proposte concrete al Senato e sia eliminato l'obbligo del segreto. Il senatore Vetere afferma poi che, a suo parere, la Commissione non dovrebbe limitarsi ad un'acritica raccolta di dati sulla condizione dell'anziano, ma dovrebbe approfondire i motivi per cui, a fronte della conclamata sensibilità verso i problemi della terza età, si è registrata negli ultimi anni una riduzione della spesa pubblica e dell'impegno degli enti locali per il miglioramento della qualità della vita degli anziani.

Il senatore Guizzi rileva con soddisfazione il consenso espresso anche dai senatori comunisti su di una proposta che è frutto della sensibilità di un gruppo di senatori socialisti.

Benchè la genesi di tale proposta vada ricollegata alla risonanza che hanno avuto nella pubblica opinione taluni fatti di cronaca verificatisi la scorsa estate negli ospedali di alcune città del Mezzogiorno, va ribadito, egli afferma, che l'inchiesta non deve focalizzarsi unicamente sulla patologia della condizione degli anziani, ma deve correttamente ricondurre le problematiche ad essa relative a quella, più generale, del diffuso malessere sociale. A tale proposito gli appare opportuno che la Commissione di inchiesta acquisisca i risultati delle indagini sulle «nuove povertà». Il senatore Guizzi conclude concordando con i rilievi formulati dal senatore Boato ed affermando che nelle osservazioni del senatore Vetere vi sono polemiche esemplificazioni che non possono essere condivise.

Interviene per la replica la senatrice Tede-

sco Tatò che, pur dichiarando di concordare con la proposta del senatore Boato di non passaggio immediato all'esame degli articoli, sottolinea l'opportunità di un'approvazione sollecita della proposta.

La senatrice dichiara poi di ritenere che le osservazioni circa le finalità dell'inchiesta e il suo ambito, pur condivisibile, trovano in parte una risposta nel testo stesso dell'articolo 1. Esprime quindi l'avviso che la proposta del senatore Boato di una predeterminazione del numero dei componenti della Commissione, (cui ella non si oppone), sia dettata da uno scrupolo forse eccessivo, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 3 salvaguarda perfettamente i diritti delle minoranze. Condivide, infine, il rilievo del senatore Boato circa l'articolo 5, pur ritenendo che esso sia stato inserito unicamente in considerazione del dettato dell'articolo 82 della Costituzione, che prevede che le Commissioni d'inchiesta abbiano gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Concorda il ministro Jervolino Russo, la quale rileva che in sede comunitaria è stata auspicata una generale inchiesta sulla condizione dell'anziano in tutti i paesi dell'Europa occidentale. Le appare particolarmente opportuna la proposta in esame che, complementariamente a quella presentata alla Camera dei deputati concernente un'inchiesta sulla condizione giovanile, pone, a suo avviso, le basi per un più complessivo approfondimento da parte del Parlamento, della tematica del malessere sociale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento**» (21), d'iniziativa dei senatori Pasquino e Cavazzuti;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione**» (22), d'iniziativa dei senatori Pasquino ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione**» (23), d'iniziativa dei senatori Pasquino ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica**» (30), d'iniziativa dei senatori Riz ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione**» (166), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica**» (227), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «**Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento**» (426), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri.

(Rinvio dell'esame)

Riferisce il presidente Elia, il quale osserva preliminarmente che disegni di legge relativi alle modifiche alla struttura ed alle funzioni dei due rami del Parlamento sono stati presentati anche presso la Camera dei deputati e che la deliberazione di porli all'ordine del giorno della Commissione costituisce la condizione per promuovere le possibili intese con l'altro ramo del Parlamento, secondo quanto dispone l'articolo 51, comma 3, del Regolamento. Nel merito, ritiene essenziale che il Senato prenda posizione riguardo ad essi, che hanno sul suo ruolo rilevante incidenza, perseguendo una scelta monocamerale ovvero muovendosi sul piano della differenziazione funzionale tra i due rami del Parlamento.

Sottolinea quindi che al tema del bicameralismo l'Assemblea costituente dedicò grande attenzione, e che esso è ricorso più volte nel dibattito sulle istituzioni, ricevendo altresì notevole risalto nei lavori della cosiddetta Commissione Bozzi. Propone pertanto che, in vista di una ampia discussione generale sui disegni di legge, gli argomenti in esame siano oggetto di adeguato approfondimento preliminare da parte della Commissione, in modo da consentire un esame auspicabilmente sollecito su di essi, alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo che la Commissione stessa avrà licenziato i disegni di legge sui procedimenti d'accusa e sulla riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Il senatore Boato, premesso il consenso del proprio Gruppo a discutere di provvedimenti di così rilevante interesse, ne stigmatizza tuttavia l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta odierna, che gli pare motivata unicamente da spirito di concorrenzialità nei confronti della corrispondente Commissione della Camera.

Non avendo potuto partecipare, a causa di concomitanti impegni parlamentari, ai lavori dell'Ufficio di Presidenza che ne ha deciso l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, sottolinea l'esigenza che i Gruppi siano preavvertiti nel caso di riunioni di particolare importanza. Assai più opportunamente, a suo giudizio, nella seduta odierna si sarebbe dovuto discutere piuttosto del disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, che ha già percorso un lunghissimo iter ed è già stato da tempo deferito all'esame della Commissione.

Lamenta, inoltre, il fatto che il Presidente del Senato, in occasione della recente discussione avvenuta sul progetto di bilancio interno, si sia soffermato sulla eventualità di una riforma del Regolamento senza avere preventivamente consultato i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Evidenzia infine la necessità che, per un criterio di connessione, in sede di esame di disegni di legge sul bicameralismo, siano posti congiuntamente all'ordine del giorno anche i provvedimenti tendenti a riformare il sistema elettorale in considerazione della loro incidenza sulla composizione delle due Assemblee.

Il presidente Elia, dopo avere rilevato che l'inesistenza di un ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza rende impossibile conoscere aprioristicamente quale sia la portata dei suoi lavori, ribadisce la priorità dell'iter di esame dei disegni di legge relativi alla riforma del procedimento di accusa rispetto a quello sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Quanto all'esigenza di allargare ulteriormente l'ambito dei disegni di legge includendovi anche quelli aventi specifico riguardo alla riforma del sistema elettorale, sottolinea l'opinabilità di tale scelta.

Preannuncia infine che i lavori della Commissione avranno, nell'ordine, ad oggetto, i provvedimenti relativi alla riforma del procedimento d'accusa, all'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed al bicameralismo.

La senatrice Tedesco Tatò, rilevando la correttezza della procedura adottata per l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge in titolo - procedura che condivide anche nel merito - osserva che far precedere la discus-

sione sui disegni di legge sul bicameralismo dall'esame del disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio consentirà di acquisire al dibattito altresì le proposte di modifica al regolamento, già preannunciate, ma non ancora formalizzate.

Il presidente Elia prospetta altresì l'opportunità di calendarizzare i lavori della Commissione, dati gli innumerevoli impegni, anche in sede congiunta con altre Commissioni, cui essa è sottoposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, concernenti la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia» (371), d'iniziativa dei senatori Beorchia ed altri;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (734), risultante dallo stralcio di articoli del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caveri ed altri (approvato dalla Camera dei deputati)

(Esame e proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale n. 371)

Riferisce il Presidente Elia, il quale rileva come l'urgenza dei provvedimenti sia motivata dall'imminenza delle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia ed in Valle d'Aosta, fissate per il prossimo anno, il cui svolgimento rischierà di essere effettuato nel periodo estivo. Il disegno di legge costituzionale n. 734 prevede, per motivi di uniformità, una analoga regolamentazione della materia per la Sardegna e per il Trentino-Alto Adige e per questa regione propone di assumerlo come testo base.

Il relatore evidenzia tuttavia la cattiva redazione tecnica del provvedimento, che, all'articolo 1, nel dettare modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, ricollega l'elezione dei deputati regionali alla legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche, richiamo che gli appare assolutamente incongruo da un punto di vista

cronologico. Egli nota inoltre l'estrema delicatezza della norma contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge in esame, interamente sostitutivo dell'articolo 16 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. Detto articolo 3, nello stabilire che l'elezione del Consiglio della Valle avvenga secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, attribuisce infatti alla Regione della Valle D'Aosta una nuova competenza primaria in materia, senza tuttavia imporre anche a tale Regione a statuto speciale, come avviene per le restanti altre, l'obbligo di informare al principio proporzionale la propria legge elettorale.

Dopo brevi interventi del sottosegretario Spini e del senatore Boato, la seduta è sospesa per consentire ai membri della Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,40.

Si passa all'esame dei singoli articoli, dopo la presentazione da parte del senatore Boato di taluni emendamenti agli articoli 1 e 3.

Il relatore propone di ripristinare il testo dell'articolo 1 come nella proposta di legge costituzionale, originariamente presentata alla Camera dei deputati.

Il senatore Maffioletti concorda, sottolineando, nel contempo, l'opportunità di non modificare invece l'articolo 3, perchè in tal modo si introdurrebbero elementi profondamente innovativi nell'impianto del provvedimento, con il rischio di dilatarne conseguentemente i tempi di approvazione.

A tale affermazione replica il senatore Boato, il quale rileva che l'approvazione dell'articolo 3 nel suo attuale testo comporterebbe una situazione paradossale nella quale, mentre si riconosce alla Regione Valle d'Aosta la potestà legislativa in materia elettorale, si introduce un procedimento rafforzato di revisione della normativa elettorale stessa, che non ha alcun riscontro nel diritto positivo, neanche in materia di leggi elettorali nazionali. Egli propone pertanto la soppressione dell'articolo ovvero, in via subordinata, l'eliminazione dello speciale *quorum* ivi previsto, accompagnata dalla previsione - che si ritrova

anche negli altri statuti regionali - che le leggi elettorali adottate dalla Regione Valle d'Aosta devono comunque ispirarsi al principio proporzionale. Al fine di evitare un ritardo nell'entrata in vigore della nuova normativa, presenta infine un ulteriore emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 6, che fissi l'entrata in vigore della nuova legge costituzionale nel giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Beorchia si dichiara contrario all'anzidetta proposta di modifica, ribadendo che la ritardata approvazione del disegno di legge costituzionale provocherebbe un grave slittamento della data del rinnovo del Consiglio regionale friuliano nonché di molte amministrazioni locali. Egli auspica tuttavia, che la Commissione, ove ritenga di accoglierla, approvi anche l'emendamento da ultimo presentato dal senatore Boato, diretto ad eliminare il periodo di *vacatio legis*.

L'articolo 1 è approvato nel testo proposto dal relatore.

L'emendamento soppressivo dell'articolo 3 ed i due emendamenti modificativi allo stesso articolo, presentati dal senatore Boato, posti successivamente ai voti, non sono invece accolti.

L'emendamento aggiuntivo del senatore Boato, che stabilisce l'entrata in vigore della legge costituzionale il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, posto ai voti, è approvato.

La Commissione dà pertanto mandato al Presidente Elia di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge costituzionale n. 734, proponendo l'assorbimento del disegno di legge costituzionale n. 371, e richiedendo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,10.

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

39^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ANDRIANI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Gitti e Contu.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988 (733), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Dell'Osso, in sostituzione del relatore Azzarà, momentaneamente assente. Egli fa presente che la mancata conclusione della sessione di bilancio entro la scadenza naturale del 31 dicembre 1987, a seguito delle vicende politiche legate alla crisi di Governo, ha reso indispensabile il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, previsto dal disegno di legge in esame, per un termine massimo di due mesi.

Dopo aver riepilogato il dibattito metodologico svoltosi in Parlamento nel 1985 in relazione all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986, dibattito nel corso del quale emerse il criterio di riferire i dodicesimi del bilancio da gestire in esercizio provvisorio al solo bilancio a legislazione vigente, al netto quindi degli effetti della legge finanziaria *in itinere*, il relatore sottolinea che tale criterio risulta sostanzialmente accolto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, che fa appunto

riferimento al bilancio al netto della Nota di variazioni.

Quanto poi al ricorso al conto corrente di tesoreria della Banca d'Italia da parte del Tesoro, determinato dal comma 3 del medesimo articolo 1, rileva che la previsione dell'evoluzione del fabbisogno (che è tale da poter eventualmente porre problemi di gestione effettiva della sua copertura), è alla base del criterio adottato per determinare l'ammontare complessivo di spesa su cui calcolare la quota del 14 per cento di «tiraggio» massimo aggiuntivo del Tesoro nei confronti dell'Istituto di emissione. In questo caso e solo a tali fini, egli aggiunge, si è, infatti, fatto riferimento al bilancio a legislazione vigente, inclusa la prima Nota di variazioni e quindi scontando, gli effetti della legge finanziaria, sia pure così come approvata da un solo ramo del Parlamento. Si tratta di una soluzione sostanzialmente in linea, ribadisce il relatore, con le conclusioni del dibattito metodologico svoltosi nel 1985.

Avviandosi alla conclusione, il relatore sottolinea il giudizio positivo sul disegno di legge in esame, che rappresenta un atto dovuto per permettere la operatività della amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 1988, e che presenta una struttura tale da rispondere alle esigenze, non solo della politica di bilancio, ma anche della politica monetaria e di quella del debito pubblico in particolare: e ciò in considerazione del fatto che un minor ricorso al conto corrente di Tesoreria non potrebbe non ripercuotersi sulla domanda di titoli del Tesoro e quindi sulla struttura stessa dei tassi di interesse.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore Bollini, il quale, dopo aver ribadito la valutazione negativa del Gruppo comunista circa le ragioni di natura politica che hanno determinato il ricorso all'esercizio provvisorio, non consentendo il rispetto dei tempi stabiliti per l'esame dei documenti finanziari, si sofferma sulle motiva-

zioni, legate al problema della gestione della politica monetaria, sottese alla formulazione del comma 3 dell'articolo 1, relativo allo sbilancio sul conto corrente di tesoreria in trattenuto dal Tesoro con la Banca d'Italia. Sottolinea in proposito come il suo Gruppo sia disponibile a valutare con favore il criterio adottato, proprio sulla base delle preoccupazioni inerenti alla gestione del debito pubblico. Chiede quindi chiarimenti in ordine al comma 2 dell'articolo 1, sottolineando come la sede propria di determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario sia la legge finanziaria, così come stabilito dalla legge n. 468 del 1978.

Il senatore Boato, nell'associarsi alla richiesta di chiarimenti formulata dal senatore Bollini, preannuncia il voto contrario del Gruppo federalista europeo-ecologista sul disegno di legge affermando che il ricorso all'esercizio provvisorio è da ricondurre alla responsabilità delle forze di maggioranza.

Il senatore Cortese, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano sul disegno di legge in esame, sottolinea il carattere tecnico della decisione da assumere, che risulta indispensabile per garantire l'operatività delle amministrazioni statali.

Ha quindi la parola il sottosegretario per il tesoro Gitti, il quale ricorda le conclusioni cui pervenne il dibattito svoltosi nel corso del 1985 in ordine all'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1986: conclusioni alle quali è sostanzialmente adeguata la formulazione proposta con il disegno di legge in esame. Sottolinea, poi, che la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, fissato dal comma 2 dell'articolo 1, costituisce una semplice risultanza contabile e quindi come tale prescinde dalla determinazione politica sul disavanzo, quale si verrà a determinare a seguito della definitiva approvazione della nuova legge finanziaria. Conclude, ribadendo l'esigenza di una pronta approvazione del disegno di legge,

che risulta obiettivamente indispensabile per assicurare la necessaria operatività dell'apparato statale nelle more dell'approvazione dei documenti finanziari per il 1988.

Il presidente Andriani dà quindi conto di un emendamento, a firma del senatore Bollini, inteso a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

Dopo ulteriori interventi del senatore Bollini (che ribadisce la propria contrarietà alla fissazione, sia pure in via provvisoria, del livello massimo del ricorso al mercato con il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio), del sottosegretario Gitti (che sottolinea come la soluzione proposta sia in linea con quanto stabilito per l'esercizio provvisorio relativo all'anno finanziario 1986) e del senatore Spadaccia (il quale si associa ai rilievi e alle considerazioni fatti dal senatore Bollini), l'emendamento dello stesso senatore Bollini, col parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, risulta respinto.

Ha quindi la parola il senatore Nebbia, il quale, nel riallacciarsi alle motivazioni politiche già espresse dal Gruppo della Sinistra indipendente nel corso del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge in titolo, preannuncia il voto contrario del Gruppo stesso.

Prende infine la parola il senatore Marniga, il quale nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo socialista, sottolinea come il ricorso all'esercizio provvisorio sia stato determinato, oltre che dalle vicende politiche legate alla crisi di Governo, anche dalla interruzione anticipata della legislatura.

La Commissione dà quindi mandato al relatore, senatore Azzarà, di riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, richiedendo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

17^a Seduta

Presidenza del senatore

AZZARA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Contu.

La seduta inizia alle ore 16.

«Modificazioni alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie» (418), d'iniziativa del senatore Pinto (Parere alla 2^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Dell'Osso.

Il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, intende modificare la dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.

L'articolo 1 del disegno di legge, tale da ricalcare un precedente disegno di legge, d'iniziativa governativa, varato nella trascorsa legislatura, ristruttura la dotazione organica del personale della carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, incrementando la dotazione dei dirigenti superiori e riducendo quella dei posti di primo dirigente nonché quella della carriera direttiva: secondo la stessa relazione introduttiva a tale disegno di legge, l'effetto netto sul bilancio avrebbe dovuto essere di segno positivo, con minore spesa sul capitolo degli stipendi.

Sulla base di tale premessa e avuta l'assicurazione da parte del Tesoro, la Commissione si orientò per l'emissione di un parere favorevole, in data 15 ottobre 1986.

Quindi, per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge non dovrebbero sussistere problemi.

Il provvedimento prevede anche altri tre articoli, per due dei quali, il 2 e il 3, la conseguenza è la possibilità di assumere personale nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

La copertura dettata dall'articolo 4 che quantifica in lire 400 milioni l'onere annuo, è a carico della voce del fondo speciale corrente, relativa all'onere derivante dalle minori entrate in dipendenza dell'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste, per il 1986 e, per il 1987 e anni successivi, mediante riduzione dello specifico accantonamento del medesimo fondo speciale.

Al riguardo va notato che, essendo stati aggiunti i nuovi articoli 2 e 3 dall'Assemblea del Senato in sede di esame del disegno di legge nella passata legislatura, fu proprio la Commissione bilancio a dettare l'emendamento di copertura, che ora risulta all'articolo 4 del disegno di legge in titolo. Il problema è che la quota del 1986 dell'accantonamento relativo a Trieste può essere considerata una valida copertura solo a condizione che il disegno di legge entri in vigore entro il 31 dicembre 1987, il che appare una condizione difficilmente realizzabile.

Per quanto riguarda poi l'utilizzazione dello specifico accantonamento previsto per l'Avvocatura dello Stato, in ordine alla quale il fondo globale di parte corrente 1987-1989 prevedeva 8,5 miliardi annui, il relatore ricorda che la nuova versione del fondo globale, almeno sulla base del disegno di legge finanziaria

varato dal Senato, non prevede più alcun accantonamento, e quindi il disegno di legge si trova ad essere senza copertura. Allo stato quindi occorrerebbe prevedere un nuovo tipo di copertura.

Il sottosegretario Contu, sulla base delle indicazioni emerse dalla relazione, chiede il rinvio dell'esame allo scopo di mettere a punto un profilo finanziario del provvedimento più soddisfacente: concorda la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

«Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana» (178), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri (Parere alla 6^a Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Cortese, il quale fa presente che l'esame era stato sospeso per permettere al Ministero delle finanze di effettuare gli approfondimenti richiesti nel corso del dibattito.

Non essendo presente alcun rappresentante del Dicastero delle finanze, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Concorda la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

«Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana» (433) d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri (Parere alla 10^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il relatore Cortese ricorda che l'emissione del parere era stata sospesa a seguito della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Tesoro.

Il sottosegretario Contu esprime parere favorevole sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 18, nel nuovo testo di cui all'emendamento del senatore Cassola, così come ulteriormente modificato.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge e sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 18, così come riformulato dalla Commissione di merito per quanto concerne il comma 2.

«Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (123), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, delle febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche» (133), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento» (181), d'iniziativa del senatore Carlotto

«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (508)

(Parere alla 12^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione, sul testo unificato sottoposto dalla Commissione di merito, il senatore Dell'Osso.

La Commissione sanità, nella sede di un comitato ristretto appositamente costituito, ha approvato un testo unificato dei disegni di legge nn. 123, 133, 181, di iniziativa parlamentare, e 508, di iniziativa governativa, che riproduce il testo dell'ultimo decreto-legge emanato dal Governo in materia di lotta contro l'afta epizootica, su cui la Commissione si era espressa in senso favorevole.

Il testo unificato prevedeva all'articolo 2 in particolare l'erogazione di indennità per l'abbattimento dei capi infetti per un ammontare pari al 100 per cento del valore di mercato; è previsto altresì che sia corrisposta al proprietario una indennità ulteriore, qualora l'autorità sanitaria ordini la distruzione di strutture fisse o mobili o di prodotti contaminati. Il nuovo testo unificato prevede l'erogazione delle provvidenze per tutti i capi che siano stati abbattuti a partire dal 15 luglio 1986, laddove il disegno di legge governativo n. 508 limitava l'erogazione al periodo incluso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 29 settembre 1986

fino al 31 dicembre 1987, mentre con il nuovo testo si realizza un obiettivo ampliamento delle modalità di erogazione delle provvidenze.

Mentre il testo originario del Governo (art. 3 del disegno di legge n. 508, poneva il relativo onere a carico dei fondi a destinazione vincolata, facenti parte del Fondo sanitario nazionale, fondi che già includono tra le destinazioni vincolate «il risanamento sanitario degli allevamenti e la profilassi delle malattie infettive degli animali» (art. 17, comma 1, lettera a) della legge n. 887 del 1984), il nuovo testo dell'articolo 3, proposto dal comitato ristretto, pone l'onere per l'erogazione delle indennità direttamente a carico del Fondo sanitario nazionale. Si tratta in questo caso di capire se tale operazione sia in conseguenza di un obiettivo allargamento degli oneri, considerato che i fondi a destinazione vincolata già citati prevedevano un preciso ammontare di risorse finanziarie, sia pure non ripartite all'interno delle diverse finalizzazioni; è opportuno al riguardo acquisire le valutazioni del rappresentante del Tesoro, onde verificare quale possa essere l'incidenza degli oneri previsti dall'articolo 2 sullo stanziamento complessivo relativo al Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 5 provvede poi a modificare l'articolo 2 della legge n. 615 del 1964 in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi: in particolare amplia la possibilità per i proprietari di bestiame bovino abbattuti in attuazione di piani di profilassi, di godere, di una serie assai estesa di maggiorazioni nel calcolo della relativa indennità, prevedendosi, altresì la concessione dell'indennità anche per i proprietari di bestiame ovino e caprino. Quanto ai relativi oneri, il provvedimento non prevede alcuna quantificazione o copertura espressa, considerato che sul Fondo sanitario nazionale vanno a gravare esclusivamente le indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 7 del testo unificato prevede poi che le concessioni e le provvidenze previste dagli articoli 10, 11 e 13 della legge n. 590 del 1981, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, siano estese anche agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da

malattie infettive e diffuse; il comma 3 del medesimo articolo incrementa, a decorrere dall'anno 1987, a 480 miliardi la dotazione del fondo di solidarietà nazionale previsto dalla medesima legge n. 590. Il relativo onere viene posto a carico della voce «difesa del suolo» del fondo globale di parte capitale, copertura in ordine alla quale va osservato che si tratta non solo di un ultimo in difficoltà, ma altresì di destinare a spesa corrente un accantonamento del conto capitale, che peraltro per il 1987 presenta una disponibilità di soli 20 miliardi.

L'articolo 9 (che riproduce l'articolo 6 del disegno di legge governativo) prevede poi la concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione, ad integrazione del salario agli operai agricoli a tempo indeterminato sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti sanitari. L'onere, che viene quantificato in 3,5 miliardi, è posto a carico della contabilità speciale, di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, destinata ad interventi in materia di formazione professionale. Trattandosi appunto di una contabilità speciale si tratta di ottenere informazioni dal rappresentante del Tesoro in ordine allo stato gestionale della predetta contabilità.

Complessivamente, ai fini della emissione del parere, sarebbe opportuno ottenere assicurazioni dal rappresentante del Tesoro in ordine alla congruità delle quantificazioni, fermo restando quanto già fatto osservare in ordine all'utilizzo dell'accantonamento del conto capitale, e al problema della copertura degli oneri di cui all'articolo 5 del testo unificato.

Il sottosegretario Contu fa presente la contrarietà del Tesoro su numerosi commi dei vari articoli di cui si compone il testo unificato: in particolare, dichiara di essere contrario alla retrodatazione al 15 luglio 1986, di cui al primo comma dell'articolo 4 e al secondo comma del medesimo articolo.

Il senatore Azzarà fa presente che da quest'ultima norma può derivare un effetto finanziario estensivo di difficile controllabilità e il relatore Dell'Osso condivide le perplessità del Tesoro.

Il sottosegretario Contu, in merito all'articolo 3, ritiene indispensabile che il comma 1 venga integrato con il riferimento alla quota a

destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale: condividono tale proposta il senatore Bollini e il relatore Dell'Osso.

Il rappresentante del Tesoro dichiara poi la propria contrarietà all'articolo 5, che determinerebbe nuovi oneri non qualificati e senza copertura finanziaria.

Si dichiara contrario poi all'articolo 7, in quanto l'accantonamento di fondo globale relativo alla difesa del suolo non presenta le disponibilità finanziarie richieste: oltre tutto, si tratterebbe di un caso di utilizzo in difformità nonchè di un peggioramento della qualità della spesa, dal momento che l'accantonamento è inserito nel fondo globale di parte capitale.

Il senatore Bollini, nel prendere atto delle perplessità del sottosegretario per il Tesoro, fa presente che il punto principale da risolvere è quello dei maggiori oneri relativi all'articolo 7.

Il relatore Dell'Osso, alla luce dei rilievi emersi, propone il rinvio dell'emissione del parere, proposta alla quale si dichiara favorevole il senatore Cortese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (523)

(Parere alla 12ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Azzarà.

Si tratta di un disegno di legge, di iniziativa parlamentare, che riproduce un testo di legge vertente sulla stessa materia approvato dal Senato nella scorsa legislatura. Il provvedimento intende modificare la legge n. 416 del 1968, prevedendo una indennità di rischio unica mensile di lire 230.000 per i tecnici di radiologia medica.

Sul precedente provvedimento la Commissione bilancio aveva già avuto modo di formulare un parere condizionato alla riformulazione dei primi tre commi dell'articolo 1 e della relativa clausola di copertura, quantificando l'onere in 38 miliardi annui.

Quanto alla clausola di copertura, di cui all'articolo 3, va segnalato che difficilmente

potrà essere utilizzato l'accantonamento specifico del fondo globale di parte corrente relativo al 1986, cui fa riferimento il primo comma, in quanto il provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre 1987. In caso contrario, si pone l'esigenza di riformulare la clausola di copertura, eliminando il riferimento all'accantonamento per il 1986 e conseguentemente spostando la decorrenza dei benefici, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, dal 1° gennaio 1986 al 1° gennaio 1987.

Va inoltre rilevato che l'accantonamento in materia di indennità di rischio per i tecnici radiologi, utilizzato a copertura, per il 1987 presenta una disponibilità di soli 30.400 milioni e quindi insufficiente a fornire copertura per l'onere complessivo di 38 miliardi: si tratta quindi o di reperire una copertura aggiuntiva o di riformulare le disposizioni in modo da ridurre conseguentemente gli oneri; quanto poi alle proiezioni per gli anni successivi del medesimo accantonamento, nel triennio di riferimento 1988-1990, va ricordato che, a seguito dell'azzeramento del fondo globale di parte corrente, tale accantonamento non risulta riproposto nella nuova tabella B, e quindi il provvedimento è privo di copertura per gli anni successivi al 1987.

Complessivamente, si tratta quindi di effettuare una valutazione che tenga conto di tale problematica ai fini della emissione del parere.

Il sottosegretario Contu esprime sostanziali rilievi per gli aspetti finanziari del provvedimento.

Su proposta del presidente-relatore la Sottocommissione pertanto decide di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato

la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

181 - «Bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento», d'iniziativa del senatore Carlotto: *rinvio dell'emissione di nuovo parere.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione per le tribune

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

Presidenza del Presidente
Willer BORDON

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME PROGRAMMA TRIBUNE POLITICHE

Il Presidente della Sottocommissione, Willer Bordon, nella sua qualità di relatore illustra la

proposta relativa al ciclo di trasmissioni dal titolo «Incontri Stampa dei Segretari di partito». Fa quindi osservare che la trasmissione si articolerà nell'incontro di un segretario di partito con due giornalisti e che di conseguenza il periodo di trasmissione, pari a 40 minuti, risulta congruo. Aggiunge che la proposta vuole rappresentare l'atto conclusivo di una fase ancora caratterizzata dall'applicazione del vecchio Regolamento, che dovrà essere modificato per dare attuazione alla delibera presa dalla Commissione in sede plenaria, il 16 dicembre 1987. Fa quindi osservare che in vista di questo secondo obiettivo è sua intenzione avviare una fase di intensa consultazione con il mondo dell'informazione, prima di giungere al varo di un nuovo ciclo di trasmissioni.

Per quanto riguarda infine la proposta all'esame, fa osservare che il salto nella progressione settimanale di fine febbraio è dovuto alla contestuale presenza del festival di San Remo, che condiziona fortemente il palinsesto televisivo.

La Sottocommissione approva quindi la proposta da sottoporre all'Ufficio di Presidenza nel seguente testo:

CICLO DI «INCONTRI STAMPA» DEI SEGRETARI DEI PARTITI

(21 gennaio-7 aprile 1987)

Data	Rete	Ora	Durata	Tipo di trasmissione
Gio. 21-1	TV1	22.15	40'	Incontro stampa Dp
Gio. 28-1	TV1	22.15	40'	Incontro stampa Verdi
Gio. 4-2	TV1	22.15	40'	Incontro stampa PLI
Gio. 11-2	TV1	22.15	40'	Incontro stampa Pr
Gio. 18-2	TV1	22.15	40'	Incontro stampa PSDI
Gio. 3-3	TV1	22.15	40'	Incontro stampa PRI
Gio. 10-3	TV1	22.15	40'	Incontro stampa MSI-DN
Gio. 17-3	TV1	22.15	40'	Incontro stampa PSI
Gio. 24-3	TV1	22.15	40'	Incontro stampa PCI
Gio. 31-3	TV1	22.15	40'	Incontro stampa DC
Gio. 7-4	TV1	22.15	40'	Incontro stampa Presidente Consiglio

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro)

Martedì 22 dicembre 1987, ore 15,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali: audizione dei segretari generali della CGIL, CISL, UIL.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 dicembre 1987, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali (500).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- PINTO. - Modificazione alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (418).
- Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia (623).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 22 dicembre 1987, ore 9

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposizione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: «Il tempo libero e l'era tecnologica» (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (644).
- Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (711).

Affari assegnati

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri, e conseguente discussione ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, in relazione alla seguente questione:

Accordo firmato a Washington l'8 dicembre 1987, fra Stati Uniti e Unione Sovietica, sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio.

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 22 dicembre 1987, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CASSOLA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (433).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 22 dicembre 1987, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MICOLINI ed altri. - Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (123).
- MICOLINI ed altri. - Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (133).

- CARLOTTO. - Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento (181).

- Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (508).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232).